

Codice A1604A

D.D. 11 settembre 2018, n. 334

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia del campo-pozzi ubicato nel Comune di Aglie' (TO) e costituito dai tre pozzi denominati “Meleto 1” (TO-P-06321), “Meleto 2” (TO-P-06323) e “Meleto 3”.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Agliè (TO) – con nota in data 6 giugno 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 128/2018 del 6 giugno 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia del campo-pozzi costituito dai tre pozzi denominati “*Meleto 1*” (TO-P-06321), “*Meleto 2*” (TO-P-06323) e “*Meleto 3*”, ubicati, rispettivamente, nella particella catastale n. 142 del foglio di mappa n. 19 (*Meleto 1 e Meleto 3*) e nella particella catastale n. 27 del foglio di mappa n. 17 (*Meleto 2*), censiti al C.T. del medesimo Comune di Agliè.

Precedentemente l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota del 22 gennaio 2018 – prot. n. 4917, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il campo-pozzi in esame è ubicato a Nord Est del centro abitato principale di Agliè (TO) ed è costituito da tre captazioni, due interessanti la falda superficiale ed una le falde profonde. E' formato da due raggruppamenti, il primo dei quali comprende *Meleto 1* e *Meleto 3*, localizzati all'interno dello stesso recinto, mentre *Meleto 2* si posiziona presso un altro sito a prato distante circa 270 metri in linea d'aria dai primi due pozzi; le teste pozzo sono alloggiare all'interno di locali tecnici. I tre pozzi sono così completati:

- “*Meleto 1*”, profondo 40,00 metri e ad una quota di 344 metri s.l.m., filtra tra -15,50 e -20,00 metri e tra 30,50 e -35,00 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s (432,00 metri cubi/giorno);
- “*Meleto 2*”, profondo 39,00 metri e ad una quota di 348 metri s.l.m., con posizione dei filtri non nota, ha una portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s (432,00 metri cubi/giorno);
- “*Meleto 3*”, profondo 215,00 metri e ad una quota di 344 metri s.l.m., filtra tra -109,00 e -112,00 metri, tra -113,00 e -116,50 metri, tra -121,00 e -137,00 metri, tra -169,00 e -178,00 metri, tra -186,00 e -188,00 metri e tra -191,00 e -192,50 metri e ha una portata di esercizio pari a 12,00 l/s (1.036,80 metri cubi/giorno) .

Nell'intorno dei tre pozzi la base del primo acquifero è individuata a circa 293 metri s.l.m. e, pertanto, i pozzi sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché i pozzi *Meleto 1* e *Meleto 2* filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale mentre il pozzo *Meleto 3* filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di stabulazione di capi animali su aree esterne e di reti viarie all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe

in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Le perimetrazioni proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Agliè (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" con nota del 23 febbraio 2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Le proposte di definizione sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima emungibile dai tre pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 5,00 l/s per i pozzi *Meleto 1* e *Meleto 2* e pari a 12,00 l/s per il pozzo *Meleto 3* – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha determinato la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati dai pozzi utilizzando diversi procedimenti di calcolo. Dal confronto dei risultati ottenuti dall'applicazione delle differenti metodologie è stato rilevato che l'acquifero superficiale è caratterizzato da un grado di vulnerabilità intrinseca da alto ad elevato in riferimento a possibili fenomeni di inquinamento mentre l'acquifero profondo è caratterizzato da un grado di vulnerabilità intrinseca da medio a basso. Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Pozzi Meleto 1 e Meleto 3:

Le aree di salvaguardia di questi due pozzi, pur filtrando falde differenti, sono in parte sovrapposte e sono così articolate:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per tutti e due i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, generata dalle due singole aree di rispetto ristrette coalescenti tra loro e determinate sulla base dell'isocrona a 60 giorni, ha forma pseudo-circolare, una lievissima eccentricità rivolta in direzione ortogonale al deflusso e dimensioni di circa 63,8 metri sull'asse parallelo al deflusso e circa 68,6 metri sull'asse trasversale ad esso;
- zona di rispetto allargata del pozzo *Meleto 1* – captante la sola falda superficiale – determinata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, ha forma pseudo-ellissoidale, una eccentricità tendenzialmente rivolta in direzione opposta al deflusso (ossia verso Nord - Nord - Est) e dimensioni di circa 160 metri sull'asse parallelo al deflusso e circa 141,8 metri sull'asse trasversale ad esso;
- zona di rispetto allargata del pozzo *Meleto 3* – captante le sole falde profonde – determinata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, ricade interamente all'interno di quella calcolata per il pozzo *Meleto 1*.

L'area di salvaguardia così calcolata si riferisce all'acquifero superficiale che, per caratteristiche idrogeologiche, risulta essere decisamente più ampia rispetto a quella relativa all'acquifero profondo che, pertanto, è compresa totalmente all'interno di quella determinata per l'acquifero superficiale.

Pozzo Meleto 2:

L'area di salvaguardia di questo pozzo – captante la sola falda superficiale – è così articolata:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, determinata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, ha forma pseudo-circolare, una lievissima eccentricità rivolta in direzione opposta al deflusso e dimensioni di circa 62,5 metri sull'asse parallelo al deflusso e circa 60 metri sull'asse trasversale ad esso;
- zona di rispetto allargata, determinata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, ha forma pseudo-ellissoidale, un'eccentricità tendenzialmente rivolta in direzione opposta al deflusso (ossia verso Nord - Est) e dimensioni massime di circa 160 metri sull'asse parallelo al deflusso e circa 142,3 metri sull'asse trasversale ad esso.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 1-2 – Area di salvaguardia campo pozzi Meleto – Agliè (TO) – Proposta di aree di salvaguardia su base catastale (scala 1:2000) ed elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza – con nota in data 18 aprile 2017, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione di aree di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia espresso alcune considerazioni sugli elaborati tecnici, con particolare riguardo ai centri di rischio che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia proposte – attività agricole e stabulazione di capi animali su aree esterne, tratti di viabilità – formulando le seguenti osservazioni:

- essendo presenti terreni destinati ad uso agricolo nelle aree di salvaguardia individuate, le pratiche agricole quali spandimenti di concimi, fertilizzanti o pesticidi dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea; è pertanto necessario regolamentare l'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari tramite il suddetto Piano e qualora lo stesso non venga concordato con chi detiene il titolo d'uso dei terreni ricadenti in area di salvaguardia non si potranno utilizzare fertilizzanti e fitosanitari come previsto nell'articolo 6 del r.r. 15/R/2006;
- nel caso le aree di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del r.r. 15/R/2006 è vietata la stabulazione di bestiame nelle aree di rispetto ristrette mentre secondo quanto prevede il punto m) del comma 1 è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti;
- dovrà essere garantito che le zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, abbiano un'estensione di almeno 10 metri di raggio, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione da parte dell'Ente gestore responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del regolamento 15/R del 2006 all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite; nell'eventualità sia necessario realizzare nuovi interventi edificatori, nuova viabilità o modifiche di tracciato di quella esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dal medesimo regolamento regionale 15/R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chiasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 21 agosto 2017, ha evidenziato quanto segue.

Il pubblico acquedotto del Comune di Agliè è approvvigionato dai tre pozzi *Meleto* in esame e da un quarto pozzo denominato "*Calugna*"; l'acqua dei tre pozzi *Meleto* si immette, dopo miscelazione, nella rete idrica del capoluogo in modo tale da formare un'unica zona di utenza, mentre l'acqua del pozzo *Calugna* serve la zona di utenza rappresentata dalla località *Santa Maria* del Comune di Agliè per poi miscelarsi, più a valle, con le acque dei pozzi *Meleto*.

L'acqua dei pozzi *Meleto* non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro.

Dal punto di vista delle caratteristiche qualitative dell'acqua estratta dai pozzi *Meleto*, l'Azienda dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua prelevati sia direttamente sulla testata dei tre pozzi (controlli di monitoraggio) sia presso punti di erogazione della zona di utenza approvvigionata dai pozzi stessi. Dall'esame dei risultati delle analisi emerge che l'acqua prelevata dai tre pozzi è di norma conforme ai valori di parametro di cui al d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. rispetto ai parametri chimici e chimico-fisici, mentre dal punto di vista dei parametri microbiologici l'acqua dei pozzi *Meleto 2* e *Meleto 3* talvolta non è conforme per presenza di *batteri coliformi* a 37 °C (da cui deriva la necessità di trattamento di disinfezione prima dell'immissione nella rete di distribuzione).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia. Tale Proposta contiene, sulla base dei referti delle analisi pedologiche, la classificazione dei terreni ricadenti nelle zone di rispetto ristrette ed allargate dei tre pozzi, caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee altamente moderatamente alta e da una vulnerabilità dell'acquifero stimata dallo studio idrogeologico alta o Elevata, attribuibili, quindi, alla Classe 2.

La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell'ambito delle aree di salvaguardia per l'impiego dei fertilizzanti, che nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto, e dei prodotti fitosanitari.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27, in data 5 luglio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi ubicato nel Comune di Agliè (TO) e costituito dai tre pozzi denominati "*Meleto 1*" (TO-P-06321), "*Meleto 2*" (TO-P-06323) e "*Meleto 3*", è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo

9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei tre pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di stabulazione di capi animali su aree esterne e di reti viarie all'interno delle aree di salvaguardia proposte è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia stesse e sottoscritte dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – in data 18 aprile 2017 – prot. n. 33824;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chiasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea – in data 21 agosto 2017 – prot. n. 00 72845;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*” n. 128/2018, in data 6 giugno 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*”, in data 6 giugno 2018 – prot. n. 0001884, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia del campo-pozzi ubicato nel Comune di Agliè (TO) e costituito dai tre pozzi denominati “*Meleto 1*” (TO-P-06321), “*Meleto 2*” (TO-P-06323) e “*Meleto 3*”, sono definite come risulta nell’elaborato “*Tavola 1-2 – Area di salvaguardia campo pozzi Meleto – Agliè (TO) – Proposta di aree di salvaguardia su base catastale (scala 1:2000) ed elenco particelle catastali*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5,00 l/s per il pozzo “*Meleto 1*”, a 5,00 l/s per il pozzo “*Meleto 2*” e a 12,00 l/s per il pozzo “*Meleto 3*” – portata massima prelevata contemporaneamente dai tre pozzi.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Nelle zone di rispetto ristrette dei pozzi “*Meleto 1-2-3*” è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo, lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. In tali zone è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop.

Nelle zone di rispetto allargate l’eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica delle aree di salvaguardia, in presenza di particelle catastali che ricadono in Classe 2, i fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristrette ed allargate, dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica sarà sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall’Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell’apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia sarà provata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica. Sono, altresì, ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata, con l'ulteriore prescrizione per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee sono vietati tutti gli interventi in pre-emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi di "verde privato" delle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Agliè (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che le zone di tutela assoluta dei pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Agliè – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Agliè, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come

previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti